

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 017/CFA

(2014/2015)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 009/CFA – RIUNIONE DEL 20 NOVEMBRE 2014**

I° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. ROMAGNA CENTRO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. URSO ODIN ANTONINO;**
- **INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL SIG. NERI LORIS;**
- **INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL SIG. FANTOZZI MASSIMO;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'OPERATO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 6451-867 DEL 8.5.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 13 del 1.10.2014)**

La A.S.D. Romagna Centro ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 1.10.2014 della L.N.D. Comitato Regionale Emilia Romagna.

Tale Tribunale si è pronunciato a seguito di deferimento disposto dal Sostituto Procuratore Federale a carico del calciatore Urso Odin Antonino, dei dirigenti della A.S.D. Romagna Centro Sigg.ri Neri Lori e Fantozzi Massimo. Il deferimento è avvenuto perché essi rispondano:

- *il sig. Urso Odin Antonino, della violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10 comma 2 C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente Stagione Sportiva, nelle file dell'A.S.D. Romagna Centro, n. 12 gare del Camp, Allievi Regionali Emilia Romagna, come descritto nella comunicazione dell'8.5.2014 della Procura Federale, senza averne titolo perché non risultava tesserato per alcuna società;*

- *il sig. Neri Loris, dirigente dell'A.S.D. Romagna Centro, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2, C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella corrente stagione sportiva 10 distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Urso Odin Antonino non ne avesse titolo;*

- *il sig. Fantozzi Massimo, dirigente dell'A.S.D. Romagna Centro, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2 C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella corrente stagione sportiva 2 distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di*

appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Urso Odin Antonino non ne avesse titolo;

- la società A.S.D. Romagna Centro, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto qualsiasi attività nell'interesse della società, così come previsto dall'art. 1, comma 5 C.G.S..

La Procura Federale in tale sede ha concluso la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 4 giornate di squalifica per il calciatore Urso Odin Antonino, 6 mesi di inibizione per il Sig. Neri Loris, 2 mesi di inibizione per il Sig. Fantozzi Massimo, 8 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Regionale Allievi e l'ammenda di € 1.500,00 per la società A.S.D. Romagna Centro.

Il Tribunale Federale Territoriale ha deliberato di infliggere al calciatore Urso Odin Antonino 3 giornate di squalifica, al sig. Neri Loris 4 mesi di inibizione, al sig. Fantozzi Massimo 2 mesi di inibizione ed alla A.S.D. Romagna Centro l'ammenda di € 500,00 e 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato regionale allievi.

La A.S.D. Romagna Centro ha inoltrato ricorso di urgenza avverso tale delibera deducendo i seguenti motivi.

La ricorrente ha sostenuto in primo luogo di avere agito in buona fede nell'utilizzo del calciatore Urso Odin Antonino in quanto in data 3/9/2013 aveva richiesto alla F.I.G.C e alla F.I.G.C. - L.N.D. Comitato Regionale Emilia Romagna il tesseramento dello stesso in deroga all'art. 40 comma 3 N.O.I.F. che concerne le limitazioni del tesseramento calciatori che non hanno ancora compiuto il sedicesimo anno di età e successivamente la F.I.G.C. in data 25.9.2013 aveva risposto al predetto Comitato e alla ricorrente precisando che tale norma non si applica ai calciatori che hanno compiuto il sedicesimo anno di età che pertanto non necessitano del provvedimento in deroga ai fini del tesseramento concludendo con la remissione degli atti al Comitato. Essa ha affermato pertanto di avere agito nel convincimento che non vi fosse più alcuna richiesta da inoltrare ai competenti uffici.

In secondo luogo la ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto la notifica del deferimento per potersi costituire di fronte al Tribunale Federale Territoriale.

La ricorrente ha richiesto pertanto l'annullamento del provvedimento emesso a carico del calciatore e dei dirigenti accompagnatori, nonché della penalizzazione di sei punti comminata alla squadra Allievi Regionali da scontare nella stagione in corso.

La Corte rileva che non sussiste vizio di notifica in quanto il deferimento insieme alla comunicazione di fissazione dell'udienza e dell'invito a presentare memorie difensive è stato regolarmente inoltrato via fax. Rileva altresì che non è fondato neppure l'altro motivo di ricorso in quanto non risulta essere stata presentata una idonea domanda di tesseramento del calciatore Urso Odin Antonino.

Peraltro la Corte ritiene che la sanzione complessivamente comminata risulta essere eccessiva rispetto al comportamento tenuto dalla ricorrente. Visti i poteri della Corte di modulare le sanzioni si ritiene pertanto equo rideterminarle.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Romagna Centro di Cesena (Forlì-Cesena) annulla la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dr. Luigi Caso, Avv. Federico Scalingi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELL’A.S.D. CITTÀ ERACLEA CREPALDO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 45 GIORNI AI CALCIATORI ANDREA RIZZETTO, ALESSIO MORO, GIANMARCO PAVAN, GIACOMO GEROTTO, GABRIELE BRAVIN, PAWEL PIOTR GACKI, NICOLÒ RIPPA, CRISTIANO BALSARIN, MATTHIEU LONGO, MARCO BOTTAN;**

- **INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG. RENATO RIZZETTO;**

- **AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO AI FATTI IMPUTABILI AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. CON RIFERIMENTO AI FATTI IMPUTABILI AI SUDDETTI TESSERATI,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. E ART. 43 N.O.I.F. IN RELAZIONE A QUANTO RICHIAMATO DAL COM. UFF. N. 2 DELL’1.7.2013 L.N.D.

(Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 38 del 29.10.2014)

Con atto, spedito in data 3.11.2014, la società A.S.D. Città Eraclea Crepaldo ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale del Veneto (pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 29.10.14) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, sono state irrogate le seguenti sanzioni:

- squalifica per 45 giorni ai calciatori: Andrea Rizzetto, Alessio Moro, Gianmarco Pavan, Giacomo Gerotto, Gabriele Bravin, Pavel Piotr Gacki, Nicolò Rippa, Cristiano Balsarin, Mathieu Longo, Marco Bottan;

- inibizione per mesi 6 al sig. Renato Rizzetto, Presidente e legale rappresentante della Società reclamante;

- ammenda di €1.000,00 alla Società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili al proprio Presidente e legale rappresentante nonché, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili ai calciatori più sopra indicati.

La decisione, impugnata con l’atto di reclamo, ha riconosciuto la violazione, da parte del Presidente e dei calciatori della Società A.S.D. Città Eraclea Crepaldo, del combinato disposto dell’art. 1 *bis*, comma 1, C.G.S. e dell’art. 43 N.O.I.F., per avere consentito di disputare, il primo, e per avere disputato, i secondi, gare della stagione sportiva 2013/2014, senza che i predetti calciatori fossero muniti di valida certificazione di idoneità sportiva; per i medesimi fatti, la Società reclamante è stata condannata per responsabilità diretta ed oggettiva.

Con i motivi di ricorso, la Società reclamante, pur ammettendo la sussistenza delle violazioni contestate, chiede una riduzione delle sanzioni irrogate nonché l’annullamento delle sanzioni inflitte ai calciatori Mattia Nesto, Alessio Moro e Gianmarco Pavan, in quanti gli stessi sarebbero stati muniti di valida certificazione di idoneità sportiva, di cui viene allegata al reclamo copia documentale.

Il ricorso in epigrafe si appalesa, in parte inammissibile e, per il resto, infondato per le ragioni che seguono.

In primo luogo, deve osservarsi che la decisione Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale del Veneto, oggetto di reclamo, non ha riguardato il calciatore, Mattia Nesto, la cui posizione è stata stralciata, avendo, il giudice di prime cure, disposto la fissazione di una nuova data di udienza per riconvocare il predetto calciatore nel rispetto dei termini di cui all’art. 30, comma 11, C.G.S.; per tale ragione, il reclamo, per la parte riguardante la posizione del calciatore, Mattia Nesto, deve essere dichiarato inammissibile in quanto privo di oggetto.

Quanto, invece, alle posizioni dei calciatori, Alessio MORO e Gianmarco Pavan, si osserva che le certificazioni, prodotte in copia in allegato al reclamo, non valgono ad escludere la responsabilità dei predetti tesserati nonché del Presidente e della stessa Società reclamante.

Ed invero, l'art. 43, comma 3, N.O.I.F. prevede espressamente che *“Gli accertamenti (dell'idoneità all'attività sportiva: N.d.E.) avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività”*.

Orbene, nel caso che ci occupa, le certificazioni dell'idoneità all'attività sportiva relative ai calciatori Alessio Moro e Gianmarco Pavan sono state rilasciate, rispettivamente, in data 11.1.2014 e 15.11.2014; dal che discende che gli accertamenti dell'idoneità all'attività sportiva dei predetti calciatori sono stati effettuati dopo, e non prima, l'inizio della stagione sportiva e, quindi, in aperta violazione del disposto di cui all'art. 43, comma 3, N.O.I.F..

Quanto, infine, all'entità delle sanzioni, le stesse si reputano congrue anche in considerazione della gravità delle violazioni ascritte atteso che l'obbligo di effettuare gli accertamenti dell'idoneità all'attività sportiva è volto a salvaguardare la salute e l'incolumità fisica dei calciatori che, nel caso di specie, è stata messa gravemente a rischio in relazione, peraltro, ad un numero consistente di tesserati.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Città Eraclea Crepaldo di Eraclea (Venezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 16 gennaio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio